

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

59° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1990

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sulla commercializzazione delle paste alimentari» (1207), d'iniziativa del senatore Diana e di altri senatori

«Nuova normativa per il commercio delle paste alimentari» (1401), d'iniziativa del senatore Lops e di altri senatori

«Norme sulla produzione e la commercializzazione delle paste alimentari» (1706)

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 6, 8
GIANOTTI (PCI) 8
MANCIA (PSI), relatore alla Commissione ... 6

«Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile» (1411), d'iniziativa del senatore Boato

«Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva CEE 83/477»

(1837), d'iniziativa del senatore Mancina e di altri senatori

«Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore nonché disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimento, e adozione di dispositivi di protezione in attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE» (1855), d'iniziativa del senatore Cuminetti e di altri senatori

«Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto, e per la riconversione delle produzioni a base di amianto» (2027), d'iniziativa del senatore Libertini ed altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 5 e passim
CARDINALE (PCI) 5
CITARISTI (DC), relatore alla Commissione 3, 5
FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 5
GIANOTTI (PCI) 2, 4

I lavori hanno inizio alle ore 9.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile**» (1411), d'iniziativa del senatore Boato

«**Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva CEE 83/477**» (1837), d'iniziativa del senatore Mancina e di altri senatori

«**Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore, nonché disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimento, e adozione di dispositivi di protezione in attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE**» (1855), d'iniziativa del senatore Cuminetti e di altri senatori

«**Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto, e per la riconversione delle produzioni a base di amianto**» (2027), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile», d'iniziativa del senatore Boato; «Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva CEE 83/477», d'iniziativa del senatore Mancina e di altri senatori; «Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore, nonché disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimento, e adozione di dispositivi di protezione in attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE», d'iniziativa del senatore Cuminetti e di altri senatori e «Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a base di amianto», d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 16 maggio scorso.

GIANOTTI. Devo far rilevare che il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto del 10 aprile 1990, ha istituito un apposito comitato per i problemi dell'amianto, senza tener conto delle disposizioni che al riguardo la Commissione industria del Senato ha già approvato. Come si spiega tutto ciò? Il Presidente del Consiglio dei ministri è al corrente di quanto accade in Parlamento?

PRESIDENTE. La Presidenza della Commissione si farà carico di trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri una nota informativa concernente l'*iter* del provvedimento, che rende superflua l'istituzione di tale comitato. Invito pertanto il sottosegretario Fornasari ad assicurare le informazioni necessarie affinché l'azione del Governo non si sovrapponga alle procedure parlamentari.

CITARISTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, è stato da me predisposto un nuovo testo dell'articolo 13, recante misure di sostegno per i lavoratori, e dell'articolo 16, recante disposizioni finanziarie.

Per quanto concerne l'articolo 13, il testo da me proposto è il seguente:

TITOLO IV

MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI

Art. 13.

*(Trattamento straordinario di integrazione salariale
e pensionamento anticipato)*

1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano amianto ovvero estraggono amianto grezzo, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori occupati nelle imprese di cui al medesimo comma, licenziati per cessazione dell'attività connessa alla salvaguardia ambientale.

3. I lavoratori occupati nelle imprese di cui ai commi 1 e 2 possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato straordinario a 50 anni di età, concesso dall'INPS sulla base dei criteri e con le procedure fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con propri decreti, da emanarsi entro tre mesi dall'avvio di attuazione dei singoli programmi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c). L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS della concessione del beneficio, è tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun dipendente interessato, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle zone industriali in declino individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, ai sensi del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988, la predetta misura percentuale è ridotta al 25 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 287, e al decreto-legge 30 gennaio 1979,

n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e per il relativo pagamento trova applicazione l'articolo 111, primo comma, n. 1) del citato regio decreto n. 267 del 1942. Il datore di lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 16, la formulazione da me proposta è la seguente:

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 14, commi 1 e 2, valutato in lire 4 miliardi per il 1990, in lire 7 miliardi per il 1991 e in lire 7 miliardi per il 1992, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 14, comma 3, valutato in lire 10 miliardi per il 1990, in lire 16 miliardi per il 1991 e in lire 16 miliardi per il 1992, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

3. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 13, commi 1 e 2, valutato in lire 10 miliardi per il 1990, in lire 15 miliardi per il 1991 e in lire 15 miliardi per il 1992, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1989, n. 407.

4. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 3, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990, 3 miliardi per il 1991 e 3 miliardi per il 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio». Tali fondi sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere corrisposti all'INPS dietro presentazione del rendiconto.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

GIANOTTI. Vorrei chiedere alcune spiegazioni relativamente al comma 3 dell'articolo 13, circa il prepensionamento. Il prepensionamento

mento in generale viene finanziato attraverso un 50 per cento devoluto dal datore di lavoro e un rimanente 50 per cento devoluto dallo Stato.

Al comma 3 si legge: «Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, (...) nonché nelle zone industriali in declino individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, (...) la predetta misura in percentuale è ridotta al 25 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 e per il relativo pagamento trova applicazione l'articolo 111, primo comma, n. 1) del citato regio decreto...».

Se ricordo bene, questi decreti riguardano le procedure fallimentari.

Nel caso in cui una azienda chiuda e il titolare porti i libri contabili in tribunale, si avvia una procedura che potrebbe durare anche anni. Il 25 per cento da pagare per il periodo ancora non coperto dalle contribuzioni per il prepensionamento verrà pagato quando finirà la procedura del tribunale.

È così o non è così?

Il Gruppo comunista auspica che i lavoratori licenziati non siano danneggiati dalle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13. Ricordo che in questo settore specifico molte aziende versano nelle condizioni sopra descritte.

CARDINALE. Per quanto concerne lo stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 16, lo stesso ci sembra del tutto insufficiente, in quanto riferito, in pratica, ai soli programmi di ricerca e non anche alla riconversione. Cosa si intende finanziare con il provvedimento in esame? La riconversione delle imprese del settore oppure la ricerca di prodotti sostitutivi dell'amianto? Per quanto ci riguarda, abbiamo sempre inteso che si trattasse di ricerca finalizzata alla riconversione delle imprese del settore, anche perchè la riconversione è di per sé innovativa. Pertanto, come ripeto, lo stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 16, nel nuovo testo proposto dal relatore, non ci sembra sufficiente per procedere alla riconversione di tutte le imprese produttrici di manufatti contenenti amianto. È quindi necessario un suo congruo aumento, anche ai fini di una più realistica manovra a favore della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore.

CITARISTI, *relatore alla Commissione*. Ho calcolato le cifre sulla base delle ricerche condotte da organizzazioni di settore, che prendevano come riferimento la produzione attuale.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Le stime del senatore Citaristi sono state da tutti accettate.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti presentati dal relatore saranno immediatamente trasmessi alla Commissione bilancio perchè questa esprima al più presto il parere su di essi.

Pertanto, poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1411, 1837, 1855 e 2027 è rinviato ad altra seduta.

«**Norme sulla commercializzazione delle paste alimentari**» (1207), d'iniziativa del senatore Diana e di altri senatori

«**Nuova normativa per il commercio delle paste alimentari**» (1401), d'iniziativa del senatore Lops e di altri senatori

«**Norme sulla produzione e la commercializzazione delle paste alimentari**» (1706)

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sulla commercializzazione delle paste alimentari», d'iniziativa dei senatori Diana, Micolini, Patriarca, Zecchino, Emo Capodilista, Zangara, Mora, Vercesi, Coviello, Manzini, Perugini e Carta.

Sullo stesso argomento, sono iscritti all'ordine del giorno anche i seguenti disegni di legge: «Nuova normativa per il commercio delle paste alimentari», d'iniziativa dei senatori Lops, Cascia, Margheriti, Casadei Lucchi, Tripodi, Scivoletto, Consoli, Petrarra e Cardinale e «Norme sulla produzione e la commercializzazione delle paste alimentari».

Data l'identità della materia, propongo che i tre disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Prego il senatore Mancina di riferire alla Commissione sui tre disegni di legge.

MANCIA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, colleghi senatori, ci troviamo di fronte a tre disegni di legge presentati al Senato, rispettivamente dal Governo, dal Gruppo della Democrazia cristiana e dal Gruppo comunista. Tutti e tre si pongono il problema di regolamentare le norme sulla produzione e la commercializzazione delle paste alimentari.

Con la legge n. 580 del 1967 il nostro paese aveva regolamentato la possibilità della produzione delle paste alimentari solo attraverso l'utilizzo della semola e del grano duro. Questo serviva proprio per garantire la qualità del prodotto, un prodotto che aveva ricevuto particolare attenzione a livello internazionale.

Una recente sentenza della Corte di giustizia della CEE, in data 14 luglio 1988, ha dichiarato l'estensione, ai prodotti importati, del divieto di vendere pasta prodotta con grano tenero o con una miscela di grano tenero e grano duro, così come previsto dalla legge italiana sulle paste alimentari, incompatibile con gli articoli 30 e 36 del Trattato istitutivo.

In questo momento ci troviamo di fronte alla possibilità che i prodotti provenienti da altri paesi siano venduti in Italia anche se non prodotti con grano duro. Pertanto, si determina una disfunzione, una

discriminazione ed una preoccupazione per il consumatore che non vede individuati con precisione gli aspetti che sono alla base della preparazione delle paste alimentari.

Con questa iniziativa legislativa si intende intervenire per far sì che la sentenza della Corte di giustizia metta sullo stesso piano tutte le paste alimentari. Si vuole regolamentare e pubblicizzare il commercio per garantire il consumatore in modo che, nel momento in cui egli acquista questi prodotti, troverà scritto che essi sono prodotti con grano duro, superando quindi le difficoltà emerse con la sentenza emanata dalla Corte di giustizia della CEE.

Questo è un settore che ha conosciuto notevoli interventi, da parte degli industriali, che hanno tentato di qualificare al massimo il prodotto. Anche a livello internazionale i nostri prodotti stanno riscontrando un particolare successo e stanno ricevendo una particolare attenzione. Non vorremmo che una difficoltà normativa inficiasse la validità dei prodotti italiani.

L'iniziativa legislativa del Governo prevede 6 articoli. Il primo articolo riguarda il marchio di identificazione della pasta di semola di grano duro; si prescrive che ogni confezione debba essere contraddistinta con un marchio di identificazione del prodotto.

All'articolo 2 sono previste le eventuali sanzioni penali; all'articolo 3 si prescrivono le norme per la pasta di sfarinati vari.

L'articolo 4 concerne la pasta di tipo integrale; è un tipo di pasta che sta ottenendo consensi sia a livello nazionale sia internazionale.

L'articolo 5 reca disposizioni particolari e l'articolo 6 prevede il regolamento di esecuzione.

La proposta di legge del Gruppo comunista prevede 4 articoli e comunque anch'essa si pone alcuni dei problemi individuati poco fa nella mia relazione e che sono stati oggetto di attenzione anche da parte governativa.

Esiste la possibilità di addivenire ad una normativa unica che possa trovare concordi sia il Governo sia il Gruppo comunista. Infatti, non esistono differenze sostanziali ma bisogna tenere conto delle novità emerse dalle norme internazionali.

La proposta della Democrazia cristiana è composta di 4 articoli. Nella individuazione degli interventi questa proposta parte dalle preoccupazioni che tutte le nostre aziende hanno avuto ed hanno rispetto alla sentenza emanata dalla Corte di giustizia il 14 luglio 1988. Con una iniziativa legislativa garantiremo sia i produttori, che potranno agire con la massima tranquillità e, nello stesso tempo, i consumatori che, al momento dell'acquisto dei prodotti di grano duro, saranno sicuri che quei prodotti risponderanno ai requisiti necessari.

In questo momento abbiamo la possibilità, signor Presidente, colleghi senatori, di trovare una sintesi fra le tre proposte di legge e di andare quanto prima ad una definizione che possa permettere, come ho detto prima, una regolamentazione degli interessi dei produttori e dei consumatori.

Propongo di formare un apposito comitato ristretto che predisponga un testo unificato per iniziare una consultazione con gli operatori del settore. Infatti, ritengo che, prima di approvare definitivamente un testo, dovremmo sapere se la proposta complessiva che sottoporremo

alla Associazione nazionale dei produttori e ai consumatori sia in possesso di requisiti che sono stati posti alla base di questa iniziativa.

Vorrei ascoltare il parere del rappresentante del Governo, perchè c'è la necessità di intervenire celermente per conseguire il massimo di chiarezza e fornire tutte le garanzie possibili a tutti coloro che consumano, producono e usano questi prodotti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIANOTTI. Premesso che concordo con la proposta del relatore e con il contenuto della sua relazione, vorrei far rilevare che ho l'impressione che la sentenza della Corte di giustizia di Lussemburgo sia dovuta anche al fatto che l'Italia paga la propria relativa impreparazione. Non vi è dubbio che le paste alimentari siano un prodotto tipico italiano. Ora, nella sentenza della Corte di giustizia si parla di libertà di commercio e di assenza di monopolio. Tuttavia, quando, su iniziativa della Francia, è stata esaminata la questione relativa alla possibilità per altri di produrre vino *champagne* con la medesima tecnologia adottata dai produttori francesi, la stessa Corte di giustizia ha stabilito che l'unico luogo in cui si produce vino *champagne* corrisponde a determinate zone della Francia. Per questo ho l'impressione che la sentenza sia anche frutto dell'impreparazione del Governo italiano. Non si può negare che le paste alimentari siano un prodotto tipico italiano; esse, del resto, hanno determinati contenuti e sono prodotte con un certo tipo di grano proveniente da talune particolari zone. Pertanto, ove non fosse possibile ricorrere presso la Corte di giustizia, sarebbe pur sempre opportuno che nel provvedimento si ristabilisse un preciso rapporto tra luogo di produzione e prodotto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore ha proposto di istituire un apposito Comitato ristretto che predisponga un testo unificato.

Non facendosi osservazioni, tale proposta si intende accolta.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1207, 1401 e 1706 ad altra seduta, invitando i Gruppi a designare i propri rappresentanti nel comitato ristretto.

I lavori terminano alle ore 10,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA